

Roma, 13 luglio 2004

Circolare n. 73/2004

Oggetto: Trasporti internazionali – Cabotaggio terrestre – DM 29.4.2004 e DM 31.5.2004 su G.U. n. 134 del 10.6.2004.

Com'è noto, a differenza degli altri vettori neocomunitari per i quali vige un periodo transitorio di divieto di cabotaggio, gli autotrasportatori sloveni con l'adesione all'UE sono stati ammessi da subito ad effettuare trasporti all'interno del nostro Paese; per arginare la concorrenza dei vettori sloveni è stato emanato il decreto 29.4.2004, che limita il periodo di permanenza in Italia dei vettori stranieri.

Il regolamento CE n. 3118/93 sul cabotaggio terrestre prevede che tale attività possa essere svolta "a titolo temporaneo"; in attesa che la Commissione UE fissi una definizione comune di temporaneità il Governo italiano, su sollecitazione delle associazioni dell'autotrasporto, ha ritenuto che l'attività di cabotaggio sul territorio italiano possa perdurare – nell'arco di un mese di calendario – per un massimo di 15 giorni e comunque per non oltre 5 giorni consecutivi.

Essendo vietata in base ai principi comunitari qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità dei vettori, il decreto in esame si applica nei confronti degli autotrasportatori di qualsiasi Stato membro ammessi al cabotaggio (oltreché gli sloveni, i francesi, i tedeschi, ecc.), nonché nei confronti degli autotrasportatori italiani che svolgano attività di cabotaggio all'estero.

Per l'applicazione delle nuove disposizioni, con il successivo decreto 31.5.2004, è stato istituito il "libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio" da conservare a bordo del veicolo e nel quale devono essere registrati i viaggi di cabotaggio. Il libretto viene rilasciato, su domanda degli interessati, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento Trasporti Terrestri, Direzione Generale autotrasporto persone e cose ex DIV. APC 3) e il suo utilizzo è necessario a decorrere dal 15 luglio 2004. Si rileva, peraltro, che non sono state previste specifiche sanzioni per l'inosservanza del nuovo obbligo.

Con l'occasione si fa presente che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente riepilogato la disciplina Iva dell'attività di autotrasporto svolta in Italia da vettori comunitari (risoluzione n.84/E del 15.6.2004). In particolare l'Agenzia ha rammentato che le imprese che svolgono cabotaggio in Italia sono soggette a tutte le disposizioni nazionali vigenti (DPR 633/72), mentre per i trasporti intracomunitari aventi l'Italia come origine o destinazione valgono le regole dell'Iva intracomunitaria (D.L. 331/93 convertito nella L. n.427/93).

In particolare per le operazioni di cabotaggio, trattandosi di trasporti nazionali, i vettori comunitari devono emettere fatture con applicazione dell'Iva e a tal fine devono nominare un rappresentante fiscale (articolo 17 DPR 633/72) ovvero chiedere l'identificazione diretta (articolo 35 ter DPR 633/72). Qualora il vettore non adempia a tali obblighi è il committente soggetto Iva italiano che deve emettere un'autofattura (articolo 17 comma 3 e articolo 21 comma 5 DPR 633/72).

Nei trasporti intracomunitari, com'è noto, l'Iva deve essere applicata nel Paese del committente (ovvero nel Paese di origine del trasporto se il committente non è un soggetto Iva). In particolare, l'impresa committente nazionale, una volta ricevuta la fattura di trasporto da parte del vettore comunitario, deve provvedere ad integrarla con l'indicazione dell'imposta dovuta (articolo 46 comma 1 D.L. 331/93). Qualora, peraltro, entro il mese successivo al trasporto la stessa impresa committente non abbia ancora ricevuto la fattura deve procedere all'autofatturazione (articolo 46 comma 5 D.L. 331/93).

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 59/2004
Allegati tre
D/d*

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 aprile 2004**

Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci.

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e comunque per non più di 5 giorni consecutivi.

2. Le imprese stabilite in Italia che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunità europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo per autotrasporto di cose in conto terzi, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, in ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e, comunque, per non più di 5 giorni consecutivi.

Art. 2.

Le imprese che effettuano attività di cabotaggio stradale per autotrasporto di cose in conto terzi, come indicato nell'art. 1, hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno precisate nel decreto di cui all'art. 3, in cui devono essere annotati i viaggi di cabotaggio effettuati.

Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.

Art. 3.

Le modalità di attuazione del presente decreto comprese le caratteristiche del libretto dei resoconti e la sua distribuzione verranno fissate con apposito decreto della Direzione generale dell'Autotrasporto di persone e cose.

Art. 4.

Il presente decreto verrà applicato fino all'emanazione di disposizioni comunitarie che fissino il concetto di temporaneità per l'esecuzione dell'attività di cabotaggio stradale.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

Il Ministro: Lunardi

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 maggio 2004**

Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, in materia di cabotaggio stradale di merci.

IL DIRETTORE CENTRALE
per l'autotrasporto di persone e cose

Decreta:

Art. 1.

Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo Spazio Economico Europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e comunque per non più di 5 giorni consecutivi.

Art. 2.

Le imprese stabilite in Italia che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunità europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo per autotrasporto di cose in conto terzi, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, in ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e, comunque, per non più di 5 giorni consecutivi.

Art. 3.

Le imprese di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del

presente decreto, in cui devono essere registrati i viaggi di cabotaggio stradale effettuati.

Art. 4.

Il libretto dei resoconti deve essere richiesto dall'impresa interessata, o da un suo delegato, con domanda, redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e S.I.S. - Direzione generale autotrasporto persone e cose ex divisione APC3 - via Caracci, 36 - 00157 Roma.

Alla domanda devono essere allegati gli originali delle attestazioni di versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale n. 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda e di Euro 5,16 sul conto corrente postale n. 9001, intestato a Dipartimento trasporti terrestri - diritti - Roma» per ogni libretto richiesto.

Qualora l'impresa intenda avvalersi della possibilità di ottenere i libretti richiesti entro il termine massimo di tre giorni, dovrà allegare alla domanda l'attestazione di versamento di Euro 2,58 sul conto corrente postale n. 551002 intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - diritti di urgenza - Roma» per ogni libretto richiesto.

I versamenti sui conti correnti postali n. 9001 (diritti) e n. 551002 (diritti di urgenza) possono essere cumulativi.

Con ciascuna domanda potranno essere richiesti fino a 5 libretti.

Non potrà essere richiesto più di un libretto per ciascun veicolo salvo che in caso di necessità di sostituzione per la quale dovrà, comunque, essere restituito il libretto già rilasciato.

Art. 5.

Le domande potranno essere presentate dal lunedì al venerdì; dalle ore 9,30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente art. 4, oppure tramite servizio postale.

Il ritiro dei libretti potrà essere effettuato presso gli stessi uffici dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,15 alle ore 13.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° luglio 2004.

Art. 6.

Il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio sarà obbligatorio dal 15 luglio 2004.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: Ricoszzi

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE DEL 16.6.2004 N. 84

Oggetto: Disciplina IVA applicabile alle operazioni di autotrasporto in Italia (Documento in fase di trattamento redazionale.)

Diverse Direzioni Regionali hanno posto alcuni quesiti inerenti la disciplina IVA da applicare alle operazioni di autotrasporto poste in essere in Italia da parte di soggetti comunitari.

Tale attenzione è dovuta al prevedibile impulso che riceverà il numero di operatori impegnato nell'esercizio di tale attività a seguito dell'allargamento dell'Unione Europea realizzatosi il 1° maggio 2004.

In premessa si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CEE n. 3118/93 del 25 ottobre 1993, le imprese che effettuano trasporti in cabotaggio, a titolo temporaneo, nel territorio di un Paese membro sono soggette a tutte le disposizioni ivi vigenti.

Per quanto riguarda, più in particolare, le disposizioni fiscali, l'articolo 9, comma 2, lettera b), della Direttiva 77/388/CEE (VI Direttiva) prevede che: "il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse."

La norma comunitaria citata, che detta un principio generale concernente la rilevanza territoriale delle prestazioni di trasporto, è stata recepita dal Legislatore nazionale nel comma 4, lettera c), dell'articolo 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone: "le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa".

Tuttavia, in deroga a tale principio, le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, se effettuate per conto di un soggetto d'imposta nazionale sono, comunque, rilevanti ai fini IVA in Italia (articolo 40, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera b), del D.L. n. 331 del 1993 l'imposta relativa alle predette operazioni è dovuta "dal committente se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato".

In tale caso il trasportatore comunitario sarà tenuto ad emettere, nei confronti del committente italiano, la fattura relativa alla prestazione resa e quest'ultimo sarà tenuto ad integrarla con l'indicazione dell'imposta dovuta (articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993).

Qualora entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il

committente nazionale non riceva la fattura dal trasportatore comunitario, egli dovrà provvedere attraverso l'autofatturazione indicando nel documento il numero di identificazione IVA attribuito al prestatore nello Stato membro di appartenenza (articolo 46, comma 5, del citato D.L. n. 331 del 1993).

Per quanto concerne gli obblighi strettamente fiscali, quindi, il soggetto comunitario che rende servizi di autotrasporto a soggetti passivi d'imposta nazionali non è obbligato, ai fini IVA, ad identificarsi in Italia (articolo 35ter DPR n. 633 del 1972) o ad ivi nominare un rappresentante fiscale (articolo 17 del medesimo decreto).

Tale obbligo ricorrerà, invece, nel caso in cui l'autotrasportatore dovesse rendere le medesime prestazioni a soggetti privati.

L'autotrasportatore comunitario che dovesse rendere servizi di autotrasporto di merci rilevanti ai fini IVA in Italia a favore di privati consumatori sarà tenuto, alternativamente:

- . ad identificarsi, ai sensi dell'articolo 35ter del DPR n. 633 del 1972, presentando, compilato, il modello ANR/1 all'Ufficio delle Entrate di Roma 6;
- . a nominare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato DPR n. 633 del 1972 un rappresentante fiscale prima di procedere all'effettuazione delle operazioni.

Per quanto non dettagliatamente previsto nella presente si fa rinvio alle disposizioni interpretative di cui alla circolare n. 13 del 23 febbraio 1994.

FINE TESTO RISOLUZIONE